



Estratto regolamento Comunale IMU approvato con delibera di C.C. n.45 del 08.06.2020

**Art. 13
Requisiti Inagibilità ed inabitabilità**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al precedente articolo 12 lettera b) l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o restaurazione edilizia ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertato: da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia e spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o in alternativa da parte del contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata perizia redatta da un tecnico abilitato corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1 nonché la data dalla quale inizia tale condizione.
3. Pertanto si ritengono inagibili/inabitabili fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (pilastri o muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone e possano far presagire danni a cose o persone;
 - c) edifici per i quali è stato emesso un provvedimento, dall'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.
4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/1992.
5. Non costituisce inoltre motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. La riduzione prevista dall'articolo 12 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
7. Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera a), mediante verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.